

IMPRESE COMMERCIALI

I DATORI DI LAVORO E L'INAIL

L'INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni o malattie causati dall'attività lavorativa, ed esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo subito dai propri dipendenti, salvo i casi in cui sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e di igiene sul lavoro.

All'assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.

Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.

Sono ritenute rischiose:

- le attività svolte con macchine non mosse direttamente dal lavoratore, con apparecchi a pressione e con impianti elettrici o termici;
- le attività svolte in ambienti organizzati per opere e servizi in cui si fa uso di tali macchine;
- le attività complementari o sussidiarie alle attività rischiose.

Inoltre la legge indica specificamente un elenco di lavorazioni per le quali c'è una presunzione assoluta di rischio, ad esempio: lavori edili e stradali, esercizio di magazzini e depositi, nettezza urbana, vigilanza privata, trasporti, allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli, ecc..

Sono tutelati dall'INAIL tutti coloro che, addetti ad attività rischiose, svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di società e cooperative, i medici esposti a RX, gli

apprendisti, i dipendenti che lavorano a computer e registratori di cassa ed ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo n° 38/2000 anche i soggetti appartenenti all'area dirigenziale e gli sportivi professionisti dipendenti.

Sono altresì tutelati gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura nonché ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 38/2000, i lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati).

Il rapporto assicurativo ha inizio con la denuncia all'INAIL dell'attività esercitata.

Il datore di lavoro, contestualmente all'inizio dell'attività, deve darne comunicazione all'INAIL.

Se, per la natura dei lavori o per l'urgenza del loro inizio, non è possibile fare la denuncia contestuale, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all'inizio delle attività, motivando il ritardo.

Il costo dell'assicurazione, chiamato **premio**, è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell'artigiano o del lavoratore autonomo dell'agricoltura.

Per i lavoratori dipendenti il premio si calcola sulla base delle retribuzioni e della pericolosità della lavorazione svolta.

In particolare:

- per gli artigiani, fermo restando che il calcolo tiene conto della pericolosità della lavorazione svolta, si fa riferimento alla retribuzione minima annua imponibile agli effetti contributivi;
- per i medici liberi professionisti possessori di apparecchi RX il premio si calcola in relazione al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso;
- per i lavoratori parasubordinati, il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

L'obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.

E' il sistema stabilito dall'INAIL per il pagamento del premio di assicurazione.

Al datore di lavoro, entro il 16 febbraio, sono richieste alcune semplici operazioni:

- dichiarare le retribuzioni pagate nell'anno precedente
- calcolare il premio anticipato sulle retribuzioni corrisposte l'anno precedente, detraendo eventuali agevolazioni contributive
- pagare la somma dovuta all'INAIL, data dal premio anticipato e dall'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente, in unica soluzione oppure in forma rateale, utilizzando il "Modello di pagamento unificato - **F24**", che consente di compensare direttamente debiti e/o crediti nei confronti di più enti pubblici. "

Il **Modello F24** può essere ritirato presso le Banche, gli Uffici Postali e le Sedi INAIL.

I pagamenti si effettuano esclusivamente presso le Banche e gli Uffici Postali".

A partire dall'autoliquidazione 1999-2000, il datore di lavoro può usufruire della rateazione in quattro rate oltre che per la rata di premio anticipato, anche per il pagamento della regolazione.

Il datore di lavoro manifesta la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, barrando il campo previsto nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni.



Entro il 16 febbraio di ogni anno, il datore di lavoro deve versare il premio assicurativo anticipato e l'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente.

DICHIARAZIONE UNIFICATA

La dichiarazione unificata ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi (art.4 del D.lgs 241/97) deve essere effettuata nelle modalità e nei termini di cui alla circolare INAIL n. 37/99 e relativo allegato.

A decorrere dal 16 marzo 2000 tutti i datori di lavoro pubblici e privati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, devono comunicare all'INAIL "contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione" i codici fiscali dei lavoratori.

Le nuove disposizioni in tema di denuncia istantanea del codice fiscale dei lavoratori non incidono su quelle relative alla dichiarazione annuale da effettuarsi tramite il modello 770 od Unico per la cui compilazione restano confermate le istruzioni impartite con circolare n.37/1999.

In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve informare subito il datore di lavoro che, entro 2 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, deve effettuare la relativa denuncia all'INAIL.

Nei casi di infortunio mortale, la denuncia deve essere effettuata con telegramma entro 24 ore dall'evento.

In caso di manifestazione di malattia professionale, il lavoratore, entro 15 giorni, deve informare il proprio datore di lavoro consegnando anche il certificato medico.

Il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla data di ricevimento del certificato medico, deve presentare la relativa denuncia all'INAIL.

Entro il 16 febbraio di ogni anno, il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL le variazioni delle retribuzioni, qualora presuma che le stesse nell'anno successivo siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno in corso.

Il datore di lavoro deve denunciare tutte le variazioni intervenute nell'attività assicurata che comportino modificazioni di estensione e di natura del rischio per i dipendenti, per il titolare assicurato, per i soci e per i collaboratori familiari.

Il datore di lavoro deve, inoltre, denunciare le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio e la sua residenza, nonché la sede dell'azienda stessa.

La comunicazione deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL l'avvenuta cessazione delle attività lavorative a rischio. La comunicazione deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione.

